

derivato dalla Società a norma del successivo art. 3.  
Resta inteso che gli interessi verranno accreditati nella misura ricavabile dal possibile interesse del capitale indicato dalla Società.



Art. 2

Il corrispettivo del trasferimento, riferito alle attività più volte indicate, ivi comprese quelle di cui al secondo comma del precedente art. 1 di cui la Società richiederà il trasferimento, è fissato in complessive Lire 2.150.000.000.000 (duemilacentocinquantamiliardi) da pagarsi come appresso indicato all'art. 3.

Poiché la "Federconsorzi" ha realizzato crediti, o proceduto a compensazione di crediti, ovvero ha alienato beni considerati nella "Relazione particolareggiata" del Commissario Giudiziale del 21 gennaio 1992, riducendo in tal modo le attività oggetto del trasferimento, convengono espressamente le parti che il corrispettivo sopra indicato verrà decurtato:

- a) di tutte le somme incassate dalla "Federconsorzi" per le alienazioni effettuate;
- b) di tutti i crediti estinti per effetto di incasso, anche parziale, rinuncia abdicativa, o compensazione o cessione;